

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 064/CSA- RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Avv. Daniele Cantini, – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re, Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

I. RICORSO DELL'A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BOLZANO/ESTE S.R.L. DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

Con ricorso del 28.11.2018, la società A.C. Este s.r.l. di Este (PD) ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018): ha dichiarato inammissibile il reclamo di essa A.C. Este per irregolarità nella presentazione della riserva scritta; ha convalidato il risultato della gara A.C. Virtus Bolzano/A.C. Este del 4.11.2018 (4 – 1 in favore della Virtus Bolzano); ha comminato *ex officio* ad essa Virtus Bolzano la sanzione dell'ammenda di € 500,00 "per avere violato la disposizione di cui alla regola 1, punto 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio" (che prevede il colore bianco per i pali delle porte), avendo l'arbitro rilevato che "*i pali erano di colore grigio cromato*" anche se "*non davano alcun fastidio ai giocatori in campo ed erano di materiale conforme al regolamento*".

La A.C. Este lamenta l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo innanzi tutto in punto di inammissibilità del reclamo, inammissibilità dichiarata (ferma la decisione nel merito, assunta *ex officio* alla stregua degli atti ufficiali) sul presupposto della violazione delle modalità procedurali che regolano la presentazione della riserva scritta: ciò in quanto tale riserva sarebbe stata presentata all'arbitro dal Dirigente accompagnatore e non dal capitano della squadra alla presenza del capitano della compagine avversaria.

Sostiene la A.C. Este che la norma di riferimento (art. 29, 6° comma, lett. b), C.G.S.) contiene due diverse ipotesi, a seconda che la riserva venga presentata prima dell'inizio della gara oppure nel corso (o al termine) della gara stessa: nel primo caso la riserva verrebbe legittimamente presentata all'arbitro da un dirigente della società; nel secondo caso andrebbe invece necessariamente presentata dal capitano della squadra alla presenza del capitano della squadra avversaria. Ricorrendo nel caso di specie la prima delle due ipotesi, il reclamo al Giudice Sportivo sarebbe stato pienamente ammissibile.

Nel merito, la A.C. Este lamenta che erroneamente il Giudice Sportivo avrebbe irrogato alla Virtus Bolzano la blanda sanzione dell'ammenda di € 500,00 in quanto, accertata la violazione dell'art. 1, punto 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio, (secondo il quale i pali e le traverse delle porte devono essere di colore bianco, laddove invece l'arbitro aveva accertato un colore grigio cromato), avrebbe dovuto comminare la più grave sanzione della perdita della gara.

In subordine, la reclamante ipotizza la sussistenza di un errore tecnico da parte dell'arbitro il quale, rilevato il diverso colore dei pali delle porte, avrebbe dovuto concedere alla società ospitante 45 minuti di tempo per ovviare a tale irregolarità. Da ciò conseguirebbe tutt'al più la necessità di disporre la ripetizione della partita, che difatti viene sollecitata, ferma restando la non omologazione del risultato acquisito sul campo.

Ha resistito la A.C. Virtus Bolzano con controdeduzioni (risultate pienamente ammissibili, a dispetto dell'infondata eccezione prospettata dalla reclamante con le note conclusive), eccependo in primo luogo l'inammissibilità della domanda subordinata di eventuale ripetizione della gara, in quanto esulante dai motivi di impugnazione *ex art. 36 bis, 3° comma, C.G.S.*, nonché la correttezza della

decisione impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il reclamo della A.C. Este per l'inosservanza delle modalità di presentazione della riserva scritta.

Nel merito, rileva la regolarità del colore delle porte, definito "bianco alluminio", anche perché come tale omologato dalla L.N.D. e comunque non recante disturbo alcuno ai calciatori (come peraltro rilevato dall'arbitro).

Conclude pertanto per la reiezione del reclamo avverso, non senza precisare di non avere a propria volta impugnato la sanzione dell'ammenda, non già riconoscendone la correttezza, ma unicamente per evitare ulteriori costi.

Con ordinanza del 6.12.2018 questa Corte Sportiva, previa acquisizione della riserva scritta presentata dalla A.C. Este (non risultante agli atti), ha fissato una nuova udienza, consentendo alle parti il deposito di ulteriori deduzioni difensive, all'esito delle quali il reclamo è stato definitivamente discusso e deciso nella riunione del 13.12.2018.

Il reclamo della A.C. Este deve essere respinto, nonostante che la decisione impugnata risulti condivisibile solo nella parte in cui ha omologato il risultato della gara acquisito sul campo.

Innanzitutto, non sussisteva l'affermata inammissibilità del reclamo della A.C. Este al Giudice Sportivo (pur apparendo la questione priva di rilievo pratico, avendo esso Giudice accertato d'ufficio, ai sensi dell'art. 29, 6° comma, lett. a), l'irregolarità dei pali delle porte e conseguentemente sanzionato la Virtus Bolzano, quantunque non nel senso auspicato dalla reclamante).

La disposizione di cui all'art. 29, 6° comma, lett. b) C.G.S., difatti, pur nella sua formulazione poco felice, non può che essere correttamente interpretata (come sostenuto dalla reclamante) nel senso che il procedimento di presentazione della riserva si svolge diversamente a seconda che la presunta irregolarità venga rilevata prima dell'inizio della gara, nel qual caso la riserva deve essere presentata per iscritto "dalla società"; ovvero venga rilevata durante la gara, nel qual caso la riserva viene invece presentata verbalmente all'arbitro dal capitano della squadra interessata, alla presenza del capitano della squadra avversaria. Depongono in tal senso sia il dato meramente letterale ("dalla società", per la riserva scritta), sia la logica considerazione che il capitano di una squadra assume tale veste ufficiale solo a seguito della consegna delle distinte all'arbitro, il che comporterebbe, a seguire l'interpretazione del Giudice Sportivo, l'aberrante conseguenza di subordinare a tale consegna la presentazione della riserva scritta per presunte irregolarità già rilevate anche diverso tempo prima dell'inizio della gara.

A ciò si aggiunga che se le modalità di presentazione della riserva fossero uniche (nel senso di riservarla sempre e solo ai capitani), non avrebbe ragion d'essere la distinzione tra irregolarità rilevate prima della gara e irregolarità rilevate nel corso o al termine di essa.

Non sussisteva pertanto la dichiarata inammissibilità del reclamo della A.C. Este, quantunque, come si è detto, il Giudice Sportivo abbia comunque pronunciato nel merito ai sensi dell'art. 29, 6° comma, lett. a) C.G.S. (circostanza questa che non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 36 bis, 4° comma, ult. parte, C.G.S.).

Quanto al merito, come già rilevato dal Giudice Sportivo, l'arbitro ha descritto i pali "di colore grigio cromato", colore definito invece dalla Virtus Bolzano "bianco alluminio".

Trattasi di distinzione che, a parere di questa Corte Sportiva, resta priva di rilievo pratico, dal momento che, nell'uno o nell'altro caso, una siffatta irregolarità (ammesso che come tale possa valutarsi) giammai avrebbe potuto comportare la sanzione della perdita della gara ex art 17, 1° comma, C.G.S., dal momento che, anche per quanto rilevato (e refertato) dalla terna arbitrale circa il colore dei pali e delle traverse che "*non davano alcun fastidio ai giocatori in campo ed erano di materiale conforme al regolamento*", è da escludere che lo svolgimento (regolare) della gara possa essere stato pesantemente influenzato da tale condizione delle porte.

Perché anzi, a ben vedere, restano fondati dubbi sulla ricorrenza stessa dell'irregolarità, ancorché lieve.

Se è vero, difatti, che la Regola 1, punto 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevede che "i pali e le traverse devono essere di colore bianco...", è anche vero che il Regolamento Unico Impianti Sportivi (il quale, a proposito della struttura delle porte, con l'art. 3.4 detta disposizioni ancora più stringenti ed analitiche rispetto al R.G.C.) prevede che tale struttura "deve essere di colore bianco o del colore argento naturale del metallo leggero": e certo non a caso l'impianto di gioco della Virtus Bolzano, nella dedotta condizione, risulta essere stato regolarmente omologato dalla L.N.D. ai fini della disputa delle gare del campionato nazionale di serie D.

In conclusione, il reclamo della A.C. Este, nella parte in cui sollecita la comminatoria della perdita della gara a carico della Virtus Bolzano, non risulta fondato e deve conseguentemente essere respinto.

Analogamente infondata è anche la domanda subordinata con la quale si prospetta la sussistenza di un errore tecnico dell'arbitro che comporterebbe la ripetizione della gara. E difatti, indipendentemente dalla eccepita inammissibilità di tale domanda subordinata, valgono anche in questo caso le considerazioni che precedono, nel senso che l'arbitro, in ciò confortato dalla normativa di riferimento, non ha rilevato alcuna irregolarità tale da influire sul regolare svolgimento della gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Este S.r.l. di Padova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. VILLA D'ALME' VALBREMBANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VALLI MICHELE SEGUIDO GARA CARONNESE S.S.D. A.R.L./VILLA D'ALME VALBREMBANA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

Con reclamo dell'11.12.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. Villa D'Almè Valbrembana ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 10.12.2018 (Com. Uff. n. 61) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Valli Michele la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara in quanto *"calciatore in panchina espulso per essere uscito dall'area tecnica, protestando nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di mostrare il numero della maglia, nonostante le ripetute richieste da parte dell'Ufficiale di gara. Nell'uscire dal terreno di gioco rivolgeva ripetutamente gesto triviale all'indirizzo dell'Ufficiale di gara"*. Il tutto occorso in occasione della gara Caronnesse – Villa D'Almè Valbrembana del 8.12.2018, valevole per il Campionato di Serie D, girone B.

La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al proprio calciatore, essenzialmente negando che quest'ultimo avesse indirizzato all'arbitro gesti triviali. Nello specifico, la reclamante sostiene che, alla richiesta di identificazione rivoltagli dall'arbitro, il calciatore Valli Michele aveva dapprima mostrato il numero 9 stampato sui calzoncini e, nuovamente richiesto, aveva mostrato lo stesso numero presente sulla pettorina. Sostiene infine che, all'ennesima richiesta rivoltagli dall'arbitro di mostrare il numero stampato sulla maglia di gioco, mentre si allontanava il calciatore *"si chinava leggermente in avanti alzando contemporaneamente sia la pettorina che la giacca della tuta per permettere la visione del numero"*. Null'altro.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, in quanto la versione dei fatti che la società tenta di accreditare si pone in netto contrasto con le chiare risultanze del referto arbitrale al quale, come è noto, viene attribuita fede privilegiata.

Riferisce difatti l'arbitro sig. Gianluca Grasso che il calciatore *"alla notifica del provvedimento si rifiutava di alzare la casacca per far vedere il proprio numero e alla richiesta dell'Arbitro di esibirlo, Valli si rifiutava mostrando ripetutamente il dito medio nei confronti dell'Arbitro mentre usciva dal terreno di gioco"*.

In altri termini, l'arbitro ha riferito, con dovizia di particolari anche circa la scansione temporale che ha contraddistinto l'espulsione, che il gesto triviale non solo gli è stato rivolto, ma che ciò è avvenuto *"ripetutamente"*.

Ne consegue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, considerata la squalifica per 1 giornata automaticamente conseguente all'espulsione, risulta assolutamente congrua in relazione all'art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S..

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Villa D'Almè Valbrembana di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES PRO SESTO/PONTISOLA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 28.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con il Com. Uff. n. 30 del 28.11.2018, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores, SSD Pro Sesto S.r.l. vs. A.C. Ponte S.P. Isola SSD a r.l. del 24.11.2018, ha inflitto alla SSD Pro Sesto S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e di 1 gara da disputarsi a porte chiuse, con la seguente motivazione: *"Per avere propri sostenitori per tutto il secondo tempo, rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo del Direttore di Gara. Per avere, inoltre, i suddetti al 45° del secondo tempo, dopo essersi avvicinati alla recinzione, rivolto espressioni*

minacciose ed irriuardose all'Arbitro e ai sostenitori della squadra avversaria. Per avere i suindicati al 38° del secondo tempo rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza ed irriuardose all'indirizzo di un A.A. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 11 comma 3 del C.G.S..”.

La SSD Pro Sesto S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto: “In via principale: annullare e/o revocare l’ammenda di € 1.000,00 e la sanzione accessoria della disputa di una gara a porte chiuse comminate alla reclamante; In via subordinata: comunque ridurre le sanzioni irrogate.

La società, sostiene l’insussistenza delle violazioni contestate negando che quanto descritto dal Direttore di Gara nel suo supplemento di rapporto sia realmente accaduto sugli spalti dello Stadio Breda.

Alla riunione del 13.12.2018, il difensore della società appellante si è riportato alle difese e conclusioni contenute nel proprio ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Com’è a tutti ben noto il rapporto redatto dall’Arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli accadimenti contestati e quindi la valutazione riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti addebitati viene condotta e considerata da parte del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d’Appello sulla base di quanto esposto dall’arbitro nel suo referto.

A parere di questa Corte il comportamento tenuto dai tifosi della SSD Pro Sesto S.r.l. nei confronti del Direttore di Gara e del suo Assistente deve essere stigmatizzato e sanzionato con fermezza, trattandosi di condotte plurime, reiterate e anche gravi.

Le condotte contestate riguardano epiteti offensivi, irriuardosi e minacciosi rivolti nei confronti dell’Arbitro e del suo Assistente da parte dei sostenitori della società reclamante ed inoltre, nei confronti di quest’ultimo, sono state proferite espressioni anche dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza che integrano la violazione di quanto disposto dall’art. 11 C.G.S..

Tenuto conto della gravità delle azioni descritte dal Direttore di Gara, il Giudice Sportivo ha correttamente determinato ed irrogato le sanzioni non ricorrendo, nel caso de quo, alcuna circostanza attenuante.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto s.r.l. di Sesto San Giovanni (MI).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4.RICORSO S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO ALESSIO SEGUITO GARA NARDÒ/AUDACE CERIGNOLA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con il Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018, in relazione alla gara del Campionato Serie D, A.C. Nardò vs. S.S.D. Audace Cerignola a r.l. del 08.12.2018, ha inflitto al calciatore Alessio Esposito della S.S.D. Audace Cerignola a r.l. la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: *”Espulso per doppia ammonizione, al rientro negli spogliatoi lanciava una bottiglietta contro una finestra rompendola. La Bottiglia ricadeva all'esterno pur senza colpire alcuno. (R CdC)”.*

La S.S.D. Audace Cerignola a r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto: “In via preliminare, la riduzione della squalifica a carico del calciatore Esposito Alessio da 3 (TRE) ad 1 (UNA) gara, stante l’inutilizzabilità dei rapporti de commissari di campo quali mezzi di prova per l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei tesserati e, per conseguenza, la nullità della sanzione accessoria di 2 (DUE) gare; in via principale, la riduzione della squalifica a carico del calciatore Esposito Alessio da 3 (TRE) ad 1 (UNA) gara, in virtù dell’errata reale percezione del fatto storico da parte dei commissari di campo e dell’impossibilità di identificare oltre ogni ragionevole dubbio, da parte degli stessi commissari, dell’autore del lancio della bottiglietta; in via subordinata, la riduzione della squalifica a carico del calciatore Esposito Alessio da 3 (TRE) ad 2 (DUE) gara, in virtù dell’assenza di conseguenze refertata dai commissari, dell’assenza di precedenti nel curriculum disciplinare del calciatore e dei precedenti valutati con minore severità dai giudici di categorie professionistiche.”.

La società, sostiene l’insussistenza delle violazioni contestate rilevando l’inutilizzabilità dei rapporti dei Commissari di Campo, l’errata percezione del fatto storico da parte di questi ultimi e l’entità eccessiva della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Alla riunione del 13.12.2018, ha presenziato il segretario della società reclamante il quale si è riportato alle difese e conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Infatti, come correttamente evidenziato dalla società reclamante, le segnalazioni da parte dei Commissari di Campo sono ammesse e possono essere effettuate, nell'ambito delle gare della LND, solo ed esclusivamente per fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema (cfr. art. 35, punto 1.4, C.G.S.).

A parere di questa Corte il lancio di una bottiglietta, avvenuto all'interno dello spogliatoio, senza aver procurato danni alle persone, non costituisce, condotta violenta, punibile ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. B).

Ne consegue che i rapporti dei Commissari di Campo, nel caso di specie, non possono essere utilizzati quali mezzi di prova dell'evento in contestazione, come statuito dal citato art. 35, punto 1.4, C.G.S..

Ferme tali assorbenti ragioni d'inutilizzabilità dei rapporti dei Commissari di Campo va, ad abundantiam, rilevato che l'evento per cui è causa è stato comunque sanzionato dal Giudice Sportivo con l'obbligo, a carico della S.S.D. Audace Cerignola a r.l., di provvedere al risarcimento dei danni arrecati allo spogliatoio dell'impianto sportivo.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda di parte ricorrente formulata in via preliminare, che prevede la riduzione della squalifica a carico del calciatore Esposito Alessio da 3 ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola a r.l. di Cerignola (FG), riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re, Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

5. RICORSO DELL'A.C. TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRENTO/ARZIGNANO DEL 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 28.11.2018)

Con atto del 1.12.2018 la società Trento ha preannunciato ricorso, con richiesta di copia degli atti, avverso la sanzione pecuniaria indicata in epigrafe.

L'ammenda è stata inflitta perché "durante l'arco di tutta la gara i tifosi della squadra locale Trento, riconoscibili perché collocati esclusivamente in una tribuna, rivolgevano a me e ai miei colleghi assistenti insulti e frasi irrispettose" così come redatto dall'arbitro. Oltre a quanto testualmente prima riportato, a specifica richiesta di supplemento formulata dal Giudice Sportivo, l'arbitro trasmetteva integrazione definendo dettagliatamente il tipo e la natura delle frasi profferite dal pubblico. Da qui l'inflizione della sanzione di € 1.000,00 da parte dello stesso Giudice Sportivo "Per avere propri sostenitori, per l'intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente irrispettose, minacciose ed offensive all'indirizzo della terna arbitrale".

Giova premettere doverosamente che, come disposto dal C.G.S., il referto arbitrale gode della c.d. "fede privilegiata" e ogni altra ricostruzione dei fatti o degli avvenimenti deve avere un valido supporto probatorio.

La società Trento nei motivi di ricorso chiede in primo luogo:

- l'annullamento della sanzione ai sensi dell'art. 13.1 C.G.S., ricorrendo – a suo avviso – l'esimente per aver: a) adottato idonei strumenti di prevenzione, b) rispettato le procedure di cui alla lettera precedente, c) gli stewards avevano operato tempestivamente; assumeva a tal fine che i due assistenti nulla avevano segnalato nella loro refertazione;
- la riduzione dell'ammenda in ragione del percorso virtuoso e professionale adottato dalla società stessa nella organizzazione dell'evento

Quanto riportato dall'arbitro nel suo referto non può essere contestato per i meri motivi proposti dalla società, né può essere negata la percezione dei fatti verificatisi da parte dello stesso arbitro; al più si può considerare che, nonostante la complessa e onerosa organizzazione posta in essere a cura della società ospitante, comunque i fatti si sono verificati.

Pertanto il ricorso non può essere accolto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Trento di Trento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARQUES FERNANDES MAURICIO SEGUITO GARA BERGAMO C5 LA TORRE/SAINTS PAGNANO DEL 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 350 del 28.11.2018)

Con ricorso regolarmente introdotto, la A.S.D. Bergamo Calcio A5 La Torre ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio A5 di cui al Com. Uff. n. 350 del 28.11.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore Marquez Fernandez Mauricio la squalifica per 2 gare effettive “per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell’arbitro”.

Eccepisce la reclamante la gravosità e severità della sanzione comminata dal Giudice di prime cure, perché il comportamento del calciatore non sarebbe da qualificare come gravemente irrispettoso e offensivo ma semplicemente come irrispettoso, difettando la “condotta del tesserato di qualunque intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità del direttore di gara”.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento.

Dalla lettura del referto di gara risulta che il Marquez avrebbe applaudito e deriso l’arbitro. Tale comportamento è da considerare meramente irrispettoso e non gravemente irrispettoso come qualificato dal Giudice Sportivo, perché effettivamente difetta di un intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità dell’arbitro.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Bergamo riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CLODIENSE CHIOGGIA S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BACCOLO PIETRO SEGUITO GARA CLODIENSE CHIOGGIA/VIRTUS BOLZANO DEL 02.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 05.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 5.12.2018 ha inflitto al calciatore reclamante la sanzione della squalifica per 3 gare effettive per avere, *“a gioco in svolgimento, ma con il pallone lontano, colpito con una manata al volto un calciatore avversario rivolgendogli espressione minacciosa”*.

Avverso tale provvedimento la Clodiense Chioggia S.r.l. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 10.12.2018, chiedendo la riduzione della squalifica in quanto il calciatore avrebbe tenuto una condotta pacifica e si sarebbe limitato ad allontanare l’avversario, che si era scagliato contro di lui in maniera violenta, senza proferire alcuna espressione minacciosa.

La Corte Sportiva di Appello, sentito l’arbitro in ordine alla dinamica del fatto che aveva determinato l’espulsione del calciatore, ritiene che il ricorso non meriti di essere accolto.

Il direttore di gara, infatti, ha confermato che in occasione dell’episodio che ha determinato l’espulsione del Baccolo, lo stesso ha tenuto una condotta violenta ed ha proferito all’avversario espressioni minacciose.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Clodiense Chioggia S.S.D. S.r.l. di Venezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 3 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina